



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessorato all'Urbanistica, enti locali e personale

**CODICE
DELL'URBANISTICA
E DELL'EDILIZIA**

SETTEMBRE 2010

Dipartimento Urbanistica e ambiente
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

approvazione del disegno di legge da parte della Giunta provinciale.

6. L'entrata in vigore di nuove previsioni del piano urbanistico provinciale comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d'inizio di attività in contrasto con le previsioni stesse salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data d'inizio dei lavori sempre che non intervenga una proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6.

Art. 20

Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale

1. L'entrata in vigore di un nuovo piano urbanistico provinciale o di sue varianti sospende con effetto immediato l'applicazione delle prescrizioni contenute nei piani territoriali delle comunità, nei piani regolatori generali e nei piani e programmi provinciali di settore incompatibili con le previsioni del piano o della variante.

2. Le comunità possono apportare modificazioni ai propri piani territoriali solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al nuovo piano urbanistico provinciale o alle sue varianti. In ogni caso le comunità provvedono all'adeguamento entro i termini eventualmente stabiliti dal piano urbanistico provinciale.

3. I comuni non possono procedere all'adozione di nuovi piani regolatori generali o di loro revisioni prima dell'adeguamento del piano territoriale della comunità al piano urbanistico provinciale o alle sue varianti. In sede di approvazione delle varianti diverse dalle revisioni la comunità e la Provincia verificano comunque la loro coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità.

4. Ad avvenuto adeguamento del piano territoriale della comunità al piano urbanistico provinciale i comuni possono apportare modificazioni ai propri piani regolatori solo contestualmente o dopo il loro adeguamento al piano territoriale della comunità. Sono fatte salve le varianti per la realizzazione di opere pubbliche e il rilascio di concessioni in deroga, ai sensi di questa legge, che la CPC ha ritenuto compatibili con le previsioni del piano territoriale. In ogni caso i comuni adeguano il proprio piano regolatore entro i termini eventualmente stabiliti dal piano territoriale della comunità.

Capo V

Piano territoriale della comunità

Art. 21

Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice delle funzioni riservate alle comunità dalla legge provinciale n. 3 del 2006. Il piano territoriale della comunità è elaborato in coerenza con i criteri e gli indirizzi definiti dall'accordo-quadro di programma di cui all'articolo 22 e in raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica della comunità, se approvati.

2. Il piano territoriale della comunità definisce e articola i propri contenuti in funzione degli obiettivi indicati dal comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale.

3. Costituiscono contenuti essenziali del piano territoriale della comunità, comunque:

- a) l'inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità;
- b) l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio delineata dal piano urbanistico

- provinciale con riguardo all'ambito territoriale della comunità;
- c) la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle istituzioni e della comunità locale comprendente gli elementi cardine dell'identità dei luoghi, espressivo anche della carta del paesaggio e delle invarianti; la carta stabilisce regole generali d'insediamento e di trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi, lo sviluppo sostenibile;
 - d) l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sulla base dei criteri generali individuati con il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c);
 - e) l'implementazione della disciplina d'uso delle invarianti e la loro eventuale integrazione, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale e tenuto conto delle normative di settore vigenti;
 - f) l'approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale per le reti ecologiche e ambientali;
 - g) la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
 - h) la definizione di linee d'indirizzo per la determinazione, da parte dei piani regolatori generali, del dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa, perseguendo il riequilibrio complessivo del territorio, tenuto conto della sua effettiva capacità di carico antropico, in coerenza con i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale e con le disposizioni in materia di residenza contenute nell'articolo 56;
 - i) il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale, previo assenso del comune, in coerenza con l'impianto complessivo della pianificazione territoriale dei comuni;
 - j) la specificazione e l'integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del piano urbanistico provinciale, e la localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all'ingrosso;
 - k) la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal piano urbanistico provinciale e l'eventuale localizzazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale;
 - l) la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale, con riguardo alla situazione specifica del territorio della comunità, sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
 - m) la modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, in osservanza delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;
 - n) l'individuazione della viabilità e della mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità;
 - o) ogni altra misura o indicazione demandata al piano territoriale della comunità dal piano urbanistico provinciale o dalle leggi di settore.

4. In relazione a quanto previsto dal comma 3, lettere b) e c), la comunità approva, nell'ambito del piano territoriale della comunità, atti d'indirizzo e manuali a carattere tipologico o esplicativo, anche per specifiche parti del suo territorio, a supporto della pianificazione territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative e concessorie in materia di urbanistica e di paesaggio.

5. Le previsioni del piano territoriale della comunità ai sensi del comma 3, lettere e), g), i), j), k), l), m), n) e o), se considerate vincolanti ai sensi del piano urbanistico provinciale o delle leggi di settore, devono essere osservate anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali in vigore o soltanto adottati. Se la comunità non definisce direttamente la disciplina d'uso delle aree interessate dalle predette previsioni i comuni definiscono tale disciplina nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale, entro il termine stabilito dal piano territoriale della comunità. In caso d'inutile decorso del termine la disciplina d'uso è definita direttamente dalla comunità, acquisito il parere della CPC.

6. Il piano territoriale della comunità è costituito dai seguenti elementi essenziali:

- a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
- b) la struttura cartografica;
- c) le norme di attuazione;
- d) gli atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi di cui al comma 4.

7. La relazione illustrativa del piano riporta, in un apposito allegato, il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione prevista dall'articolo 6.

Art. 22

Accordo-quadro di programma

1. L'adozione del piano territoriale della comunità e delle relative revisioni è preceduta, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, dalla convocazione da parte della comunità di una conferenza per la stipulazione di un accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati.

2. Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma di cui al comma 1, la comunità attiva un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo-quadro di programma medesimo.

3. Se non raggiunge l'accordo con tutti i comuni, la comunità può adottare comunque il piano territoriale, purché l'accordo sia stipulato da un numero di comuni che rappresenti almeno il 50 per cento della popolazione e almeno il 50 per cento dei comuni. Alla conferenza partecipa la Provincia per fornire il supporto conoscitivo necessario mediante i dati territoriali e socio-economici del SIAT e per suggerire scelte coerenti con il piano urbanistico provinciale. La stipulazione dell'accordo-quadro di programma è esteso obbligatoriamente alla Provincia nel caso d'indirizzi che richiedono delle modifiche al piano urbanistico provinciale mediante il piano territoriale della comunità, ai sensi dell'articolo 15.

4. Per la definizione dei criteri ed indirizzi generali di cui al comma 3 riguardanti le aree a parco è richiesta l'intesa con l'ente parco e con le altre comunità interessate, assicurando la coerenza con le previsioni dei piani dei parchi vigenti ed adottati. A tal fine è sottoscritto un documento che costituisce uno specifico allegato dell'accordo-quadro di programma; se l'intesa non viene raggiunta la decisione definitiva è assunta dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano territoriale della comunità.

5. L'accordo-quadro di programma definisce i criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, promuovendo l'azione integrata della Provincia, della comunità, dei comuni e degli altri soggetti rappresentativi d'interessi collettivi nella redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nella cornice del modello di sviluppo locale e delle sue linee strategiche e tenuto conto degli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, e a loro integrazione.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono individuate le modalità per lo svolgimento della conferenza prevista da questo articolo (4).

NOTA: SIAT sistema informativo ambientale e territoriale

Art. 23

Adozione del piano territoriale della comunità

1. La comunità elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base degli indirizzi approvati nell'ambito dell'accordo-quadro di programma.

2. Il progetto di piano territoriale è adottato dalla comunità ed è depositato per novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione, a disposizione del pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del

provvedimento di adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione. Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web della comunità. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse (⁵).

3. Contemporaneamente al deposito il piano è trasmesso ai comuni facenti parte della comunità e agli enti parco interessati per la formulazione di osservazioni nonché alla Provincia per la verifica della sua coerenza con il piano urbanistico provinciale, con gli strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore. Per la valutazione di coerenza con il piano urbanistico provinciale è richiesto il parere della CUP. I comuni, gli enti parco interessati e gli organi e strutture provinciali competenti si esprimono entro centoventi giorni dal ricevimento, decorsi inutilmente i quali i pareri s'intendono positivi salvo che, per ragioni adeguatamente motivate, la Giunta provinciale non proroghi il termine per esigenze di carattere istruttorio.

4. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni, è definitivamente adottato dalla comunità. Con l'adozione definitiva del piano è effettuata l'autovalutazione ai sensi dell'articolo 6. L'autovalutazione stabilisce le modalità e gli strumenti per assicurare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano.

5. Se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, la comunità dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti a trenta giorni, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Si prescinde dalla richiesta di ulteriori osservazioni se le modifiche accolgono le osservazioni precedenti.

Art. 24

Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica in merito alla coerenza delle previsioni del piano con il piano urbanistico provinciale, l'accordo-quadro di programma, il parere della CUP e le osservazioni presentate, entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Se in sede di approvazione del piano la Giunta provinciale riconosce che le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di determinate zone sono interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle prescrizioni contenute nel piano, in queste zone, a partire dalla data di entrata in vigore del piano, non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

3. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurare la sua compatibilità con il piano urbanistico provinciale.

4. Il piano territoriale della comunità entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione che lo approva, anche per estratto.

5. Il piano territoriale della comunità è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede della comunità e dei comuni che ne fanno parte.

Art. 25

Varianti al piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario. Varianti puntuali al piano possono essere effettuate solo per ragioni di necessità e d'urgenza adeguatamente motivate.

2. Per le varianti al piano territoriale della comunità si applicano le disposizioni per la formazione del piano con le seguenti eccezioni:

- a) si prescinde, di norma, dalla conferenza per la definizione dell'accordo-quadro di programma ai sensi dell'articolo 22, salvo che la comunità ritenga opportuno convocare la predetta conferenza in relazione all'importanza o alla complessità della variante;
- b) i termini indicati negli articoli 23 e 24 sono ridotti a metà;
- c) il parere della CUP è sostituito da quello della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, fatta salva la facoltà del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica della CUP è resa entro novanta giorni.

3. La comunità determina preliminarmente se il progetto di variante al piano deve essere sottoposto ad autovalutazione ai sensi dell'articolo 6, quando può avere effetti significativi sull'ambiente, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004.

Art. 25 bis

Stralci del piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 21. Parimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 per le varianti, il piano territoriale della comunità può essere aggiornato anche per stralci tematici. A tal fine l'adozione del piano è preceduta da un accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e le fasi temporali per il completamento dei contenuti del piano, secondo quanto previsto dall'articolo 21.

2. Per i fini previsti nel comma 1, rimane ferma la preventiva definizione da parte della comunità, nell'ambito dell'accordo-quadro di programma previsto dall'articolo 22, dei criteri ed indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista nell'articolo 22, comma 6.

3. Per la formazione e approvazione del piano o dei relativi aggiornamenti mediante stralci tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il piano territoriale della comunità, comprese quelle concernenti l'autovalutazione previste nell'articolo 6.

4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale della comunità e dai relativi piani stralcio, i comuni adeguano il piano regolatore generale secondo quanto previsto dal piano territoriale o dal relativo piano stralcio, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal capo VI di questo titolo.

5. Se nel territorio della comunità sono stati approvati esclusivamente piani stralcio del piano territoriale, al di fuori degli ambiti tematici considerati dai medesimi piani stralcio i comuni possono solamente adottare varianti ai piani regolatori generali secondo quanto stabilito dall'articolo 148. In tal caso il comune acquisisce e trasmette alla Provincia anche il parere della CPC, se costituita. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 6 octies, lettera c) ⁽⁶⁾.